SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2002.

Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa al dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze. (Ordinanza n. 3245).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di un dissesto idrogeologico verificatosi nel territorio del comune di Firenzuola, località Monte Beni, in provincia di Firenze;

Considerato che tale dissesto idrogeologico ha provocato in data 13 aprile 2002 un movimento franoso con distacchi di blocchi di roccia per fenomeni di crollo dal fronte dall'omonima cava, che ha reso necessaria l'interruzione del traffico nel tratto della ex strada statale n. 65 della Futa, sottostante il versante di frana, che riveste un ruolo particolarmente importante per l'economia della zona e per i collegamenti viari interregionali e nazionali;

Considerato inoltre che il predetto movimento franoso coinvolge anche alcune abitazioni per le quali a titolo precauzionale il sindaco di Firenzuola ha disposto il relativo sgombero;

Considerato altresì, che a causa del continuo movimento a cui è ancora sottoposto il fronte di frana, l'amministrazione comunale di Firenzuola, d'intesa con la provincia di Firenze e con gli uffici regionali, ha convenuto sulla necessità ed urgenza di installare un sistema di monitoraggio ed allertamento di tipo permanente, supportato da un adeguato studio geologico, che consenta la previsione di eventuali cedimenti del fronte di frana in tempo utile per l'adozione delle misure di prevenzione finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza;

Ravvisata l'urgenza di ripristinare la viabilità della strada regionale n. 65, di collegamento tra i versanti appenninici emiliano e toscano e di consentire condizioni di sicurezza agli abitanti degli immobili sgomberati;

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere immediatamente alla adozione di una prima ordinanza riservandosi di definire successivamente il quadro complessivo degli interventi e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;

Acquisita l'intesa del Presidente della regione Toscana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Firenzuola definisce e realizza gli interventi necessari per superare l'emergenza in atto nel comune medesimo, a seguito del movimento di frana in località Monte Beni, ed in particolare per consentire il ripristino della viabilità dell'ex strada statale 65 della Futa e il rientro dei nuclei familiari evacuati nelle proprie abitazioni.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai fini delle procedure connesse agli espropri per causa di pubblica utilità.

Art 2.

1. Per l'attuazione degli interventi sono autorizzate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e in quanto necessarie per il conseguimento delle esigenze fissate dalla presente ordinanza, le deroghe alle seguenti disposizioni di legge:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 e 34, e successive modifiche ed integrazioni, nonché disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

art. 71, legge 25 giugno 1865, n. 2359;

art. 3, legge 3 gennaio 1978, n. 1;

articoli 10, 11, 12, 13, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e gli articoli 10, 11, 12, 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 3.

1. Agli oneri relativi all'attuazione dei primi interventi di cui alla presente ordinanza si provvede con i fondi della regione Toscana.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A11990

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 agosto 2002.

Modifica del contenuto di nicotina e condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991, e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate dal 1° gennaio 2002;

Vista l'istanza con la quale la società Philip Morris Italia S.p.a., ha chiesto per una marca di sigarette di modificare, a decorrere dal 2 settembre 2002, i contenuti dichiarati di condensato e nicotina indicati nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato e di nicotina della sottoindicata marca di sigarette, a decorrere dal 2 settembre 2002, è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta condensato/nicotina da		Mg/sigaretta condensato/nicotina a	
—	—		—	
North Pole filter	12	0,9	11	0,7

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 101

02A12048

DECRETO 20 settembre 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni, relativi all'emissione del 16 settembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 settembre 2002 che hanno disposto per il 16 settembre 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto il decreto ministeriale n. 0086310 del 2 agosto 2002, con il quale è stata disposta una variazione di competenza e di cassa di 200 milioni di euro, in diminuzione al cap. 2218 e in aumento al cap. 2215, della medesima unità previsionale di base (3.1.7.3.);

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 settembre 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 settembre 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,221 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,856 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 31.149.561,99 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 16 dicembre 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 204.338.287,86 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 settembre 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,981 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,921 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12080

DECRETO 23 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º agosto 2002 e scadenza 1º agosto 2009, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.953 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 e 29 luglio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento lº agosto 2002 e scadenza 1º agosto 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º agosto 2002 e scadenza 1º agosto 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 luglio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 24 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 24 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 24 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli opera-

tori assegnatari il 1° ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 24 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12045

DECRETO 23 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.953 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 2002 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca

centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 29 luglio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2003 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.39.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12046

DECRETO 23 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 48.953 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 30 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo

dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12047

DECRETO 7 ottobre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 ottobre 2002 è pari a 50.918 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 ottobre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12081

DECRETO 7 ottobre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 ottobre 2002 è pari a 50.918 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 ottobre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale

interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A12082

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 agosto 2002.

Attuazione della raccomandazione della Commissione del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la raccomandazione della Commissione del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 2 del 4 gennaio 2002, relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su in alcuni prodotti di origine vegetale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, riguardante i requisiti minimi dei laboratori;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, recante i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 1° settembre 2001) e 6 agosto 2001(pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002);

Visto il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980 recante le modalità di prelevamento dei campioni per il controllo dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli;

Visto che dalle comunicazioni delle regioni e province autonome risulta che solo parte di esse dispongono di laboratori pubblici per il controllo ufficiale accreditati per le analisi sui residui di antiparassitari nei prodotti alimentari;

Rilevato che occorre procedere alla formale adozione dei programma di cui alla citata raccomandazione, in base a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È adottato per l'anno 2002 il programma comunitario coordinato di controlli ufficiali per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui alla raccomandazione della Commissione della Unione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/1/CE.

Art. 2.

Programmazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente programma forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione al programma di controllo ufficiale.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 tengono conto dei criteri uniformi minimi indicati nell'allegato 1 del presente decreto, unitamente alla designazione delle strutture territoriali per il campionamento e dei laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

3. Le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.

Art. 3.

Controlli ufficiali del programma coordinato per l'anno 2002

1. Gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, prevedono il campionamento e analisi delle:

a) combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicati nell'allegato 2 (esercizio specifico), sulla base del numero minimo di campioni per ciascuno prodotto pari a 66;

b) combinazioni aldicarb/banana e clorprofam/patata (esercizio di omogeneità), sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto pari a 6.

Art. 4.

Prelievo dei campioni e accertamenti analitici

1. Il prelievo di campioni dei prodotti di cui all'art. 3 viene effettuato secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

2. Per gli accertamenti analitici effettuati dai laboratori pubblici deputati al controllo ufficiale per i residui di antiparassitari nei prodotti alimentari si applicano le metodologie oggetto dell'accreditamento ottenuto.

3. I laboratori pubblici di controllo ufficiale sono tenuti ad operare in conformità alle linee direttrici per i procedimenti di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II della raccomandazione del 3 marzo 1999, n. 1999/333/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 128 del 21 maggio 1999.

Art. 5.

Elaborazione e trasmissione dei dati

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinatarie del presente decreto trasmettono, entro il 31 marzo 2003, al Ministero della salute, D.G.S.P.V.A.N., i risultati riassuntivi dei controlli ufficiali del programma di cui all'art. 3, utilizzando il modello comunitario "tabella *A*" (esercizio specifico) e il modello comunitario "tabella *B*" (esercizio di omogeneità) riportati rispettivamente negli allegati 4 e 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 142

ALLEGATO 1

CRITERI UNIFORMI MINIMI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLI PER L'ANNO 2002 IN MATERIA DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI.

1. I prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale per l'anno 2002 sono i seguenti:

pere
banane
fagioli (freschi o congelati)
patate
carote
arance/mandarini
pesche/pesche noci
spinaci (freschi o congelati).

2. Su tali prodotti devono essere ricercati i residui di antiparassitari elencati nell'allegato 3.

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare è pari a 66 in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato italiano.

Tale numero è da suddividere tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto indicato nella tabella 1.

2.1 Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla distribuzione.

2.2 Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

2.3 Metodi di analisi: per gli accertamenti analitici si applicano i metodi riferiti nel certificato di accreditamento.

2.4 Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 2003, utilizzando il modello tabella *A* riportato in allegato 4.

3. Combinazioni aldicarb/banane e clorprofam/patate (esercizio di omogeneità).

In questo esercizio va prelevata una aliquota in più dei campioni ufficiali da sottoporre ad analisi rispetto alla procedura usuale prevista.

Nel caso in cui i risultati del campione di laboratorio analizzato hanno evidenziato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, vengono sottoposti ad analisi i singoli componenti formanti l'aliquota prelevata in più.

3.1 Campioni: i prodotti alimentari da sottoporre al campionamento ufficiale per l'anno 2002, sono i seguenti:

banane

patate.

Sui campioni di banane è da ricercare il residuo di antiparassitario: aldicarb.

Sui campioni di patate è da ricercare il residuo di antiparassitario: clorprofam.

Il numero minimo di campioni per ciascun prodotto da prelevare e analizzare è pari a 6.

Tale numero è da suddividere tra le regioni Umbria e Marche secondo quanto indicato nella tabella 1 di cui all'allegato 2.

3.2 Punti di prelievo: il prelievo dei campioni viene effettuato preferibilmente alla produzione e se possibile da un unico produttore.

3.3 Procedure di campionamento: si applicano le procedure stabilite con il decreto del Ministro della sanità del 20 dicembre 1980.

3.4 Metodi di analisi: si suggerisce l'impiego del metodo analitico riferito nel certificato di accreditamento.

3.5 Trasmissione dei dati: la trasmissione al Ministero della salute dei dati sulle analisi deve essere effettuata a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 marzo 2003, utilizzando il modello tabella *B* riportato nell'allegato 5 del presente decreto.

ALLEGATO 2

TABELLA 1

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 2001

relativa ad un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2002 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

CODICE REGIONE	REGIONI/PROVINCE (CON LABORATORI ACCREDITATI)	ESERCIZIO SPECIFICO NUMERO MINIMALE DI CAMPIONI DA PRELEVARE E ANALIZZARE (1)								ESERCIZIO DI OMOGENEITA' NUMERO MINIMO DI CAMPIONI DA PRELEVARE ED ANALIZZARE (2)	
		PERE	BANANE	FAGIOLI (FRESCHI O CONGELATI)	PATATE	CAROTE	ARANCE/ MANDARINI	PESCHE/ PESCHE-NOCI	SPINACI (FRESCHI O CONGELATI)	BANANE	PATATE
010	PIEMONTE					22	22		22		
020	VALLE D'AOSTA	22						22			
041	BOLZANO					22	22				
042	TRENTO	22						22			
050	VENETO		22		22				22	2 (2)	2 (3)
080	EMILIA - ROMAGNA	22	22			22		22		2(2)	
090	TOSCANA		22	22			22		22	2(2)	
100	UMBRIA			22	22						2 (3)
110	MARCHE			22	22						2 (3)
	TOTALI	66	66	66	66	66	66	66	66	6	6

(1) I residui di antiparassitari da ricercare sono quelli indicati nell'allegato 3

(2)Nelle banane va ricercato il residuo di Aldicarb. Devono essere prelevati due campioni di laboratorio da una stessa partita composti da un congruo numero di componenti. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione devono essere analizzati singolarmente.

(3) Nelle patate va ricercato il residuo Clorprofam. Devono essere prelevati due campioni di laboratorio da una stessa partita composti da un congruo numero di componenti. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione devono essere analizzati singolarmente.

ALLEGATO 3

COMBINAZIONI ANTIPARASSITARIO/PRODOTTO DA CONTROLLARE NEL QUADRO DELL'AZIONE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

RESIDUI DI ANTIPARASSITARI DA ANALIZZARE	ANNO 2001
GRUPPO A	
ACEFATO	(a)
GRUPPO BENOMIL	(a)
CLORPIRIFOS	(a)
IPRODIONE	(a)
METAMIDOFOS	(a)
GRUPPO B	
DIAZINON	(a)
METALAXIL	(a)
METIDATION	(a)
TIABENDAZOLO	(a)
TRIAZOFOS	(a)
GRUPPO C	
CLORPIRIFOSMETILE	(a)
DELTAMETRIN	(a)
ENDOSULFAN	(a)
IMAZALIL	(a)
LAMBDACIALOTRIN	(a)
GRUPPO MANEB	(a)
MECARBAM	(a)
PERMETRIN	(a)
PIRIMIFOSMETILE	(a)
VINCLOZOLIN	(a)
GRUPPO D	
AZINFOSMETILE	(a)
AZOSSISTROBINA	(a)
CAPTAN	(a)
CLORTALONIL	(a)
DICLOFLUANID	(a)
DICOFOL	(a)
DIMETOATO	(a)
FOLPET	(a)
FORATO	
MALATION	(a)
OMETOATO	(a)
OSSIDEMETONMETILE	(a)
PROCIMIDONE	(a)
PROPIZAMIDE	(a)
GRUPPO E	
ALDICARB	(a)
BROMOPROPILATO	(a)
CIPERMETRIN	(a)
METIOCARB	(a)
METOMIL	(a)
PARATION	(a)
TOLILFLUANID	(a)

(a) PERE, BANANE, FAGIOLI (FRESCHI O CONGELATI), PATATE, CAROTE, ARANCE/MANDARINI, PESCHE/PESCHE NOCI, SPINACI (FRESCHI O CONGELATI)

ALLEGATO 4

TABELLA A: NOTIFICA DEL PROGRAMMA COORDINATO (ESERCIZIO SPECIFICO)

Gruppo di prodotti di origine vegetale:
pere, banane,fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati)

Categoria del prodotto: (#)

ANNO DI CAMPIONAMENTO:2002

Numero totali di campioni analizzati:
Senza residui rilevabili:
Con residui rilevabili coincidenti o al di sotto del MRL o senza MRL:

Con residui al di sopra del MRL (EC+ nazionale):
Con residui al di sopra EC-MRL:
Con residui al di sopra del MRL nazionale:

Pesticidi	Totale numero di campioni	Numero di campioni senza residui	Limite di determinazione analitica	Campioni con residui quantificabili in classi di valori (in mg/Kg)(*)													Livello massimo di residuo trovato (mg/Kg)	Numero di campioni con residui eccedenti l'MRL	MRL (mg/kg)	Fonte normativa MRL
				0,01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	>50				
Gruppo A																				
Acefato																				
Clorpirifos																				
Gruppo Benomil (##)																				
Iprodione																				
Metamidofos																				
Gruppo B																				
Diazinon																				
Metalaxil																				
Metidation																				
Tiabendazolo																				
Triazofos																				
Gruppo C																				
Clorpirifosmetile																				
Deltametrin																				
Endosulfan																				
Gruppo Maneb																				
Imazalil																				
Lambdacialotrin																				
Mecarbam																				
Permetrin																				
Pirimifosmetile																				
Vinclozolin																				

				Campioni con residui quantificabili in classi di valori (in mg/Kg) (*)																
Pesticidi (**)	Totale numero di campioni	Numero di campioni senza residui	Limite di determinazione analitica	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	50	>50	Livello massimo di residuo trovato (mg/Kg)	Numero di campioni con residui eccedenti l'MRL	MRL (mg/kg)	Fonte normativa MRL
Gruppo D																				
Azinfosmetile																				
Azossistrobina																				
Captan																				
Clortalonil																				
Diclofluanid																				
Dicofol																				
Dimetoato																				
Folpet																				
Forato																				
Malation																				
Ometoato																				
Ossidemetonmetile																				
Procimidone																				
Propizamide																				
Gruppo E																				
Aldicarb																				
Bromopropilato																				
Cipermetrin																				
Metiocarb																				
Metomil																				
Paration																				
Tolilfluanid																				

(*) es. la colonna 0,02 include un range da 0,011... mg/Kg fino a 0,020... mg/Kg

(#) indicare la categoria di prodotto sottoposta allo specifico esercizio

(## Benomyl, carbendazim, thiophanate-metyl (somma di residui espressi in carbendazim)

ALLEGATO 5

Tabella *B*: dati dell'esercizio di omogeneità

Anno:2002		
Derrata alimentare: Pesticidi ricercati: Campioni prelevati presso un unico produttore (si/no)		
Campione composito	**Risultato (mg/kg)**	**Identificativo del campione**
Singole unità (*)		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Valore massimo (mg/kg)		
Valore medio (mg/kg)		
Fattore di omogeneità (**)		

(*) Inserire più righe se necessario

(**) Definito come rapporto tra valore massimo e valore medio

02A12017

DECRETO 20 settembre 2002.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad espletare attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania, in data 22 luglio 2002, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, presso la 1ª Clinica chirurgica e terapia chirurgica - Centro trapianti d'organo - Università di Catania, già sede di attività di trapianto di rene;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 2002 con il quale è stata concessa l'autorizzazione alle attività di trapianto di rene;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 23 novembre 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati, presso le strutture relative alle attività di trapianto di rene autorizzate con il suddetto decreto;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania, è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso le prime due sale del reparto operatorio della prima clinica chirurgica e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Veroux prof. Gastone, direttore I Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, direttore Scuola di specializzazione in chirurgia generale azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Leone prof. Francesco, professore associato, titolare cattedra di chirurgia sostitutiva e trapianti d'organo della I Clinica chirurgica, azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Di Benedetto prof. Aurelio, direttore chirurgia pediatrica, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Latteri prof. Ferdinando, professore ordinario di chirurgia generale, direttore del Dipartimento assistenziale d'emergenza, direttore della Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e P.S. - Ospedale Cannizzaro di Catania;

Cavallaro prof. Vincenzo, professore ordinario, direttore Chirurgia dell'apparato digerente, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente Centro trapianti - I Clinica chirurgica, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Puleo prof. Stefano, professore associato di chirurgia generale, I Clinica chirurgica, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Di Cataldo prof. Antonio, professore associato, Chirurgia generale IV azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Russello prof. Domenico, professore associato di fisiopatologia chirurgica, Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organi e tecnologie avanzate Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e P.S. - Ospedale Cannizzaro Catania;

Li Destri dott. Giovanni, ricercatore confermato I Clinica chirurgica, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Scilletta dott. Beniamino, ricercatore confermato I Clinica chirurgica, dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Randazzo dott. Giuseppe, ricercatore confermato Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate, Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza - Ospedale Cannizzaro;

Succi dott. Lino, ricercatore confermato Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate, Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e P.S. - Ospedale Cannizzaro Catania;

La Greca dott. Gaetano, ricercatore Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate, Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e P.S. - Ospedale Cannizzaro Catania;

Di Carlo dott. Isidoro, ricercatore Dipartimento di scienze chirurgiche, trapianti d'organo e tecnologie avanzate, Divisione clinicizzata di chirurgia d'urgenza e P.S. - Ospedale Cannizzaro Catania;

Puliatti dott. Carmelo, dirigente medico I livello Centro trapianti, I Clinica chirurgica dell'azienda Policlinico Università degli studi di Catania;

Veroux dott. Massimiliano, dottorando in traumatologia dell'Istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, Ospedale Vittorio Emanuele, Università degli studi di Catania.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A11916

DECRETO 20 settembre 2002.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione siciliana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della Regione siciliana di autorizzazione alla concessione di deroga per i parametri sodio e cloruri per il comune di Siracusa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 16 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i parametri sodio e cloruri, per il comune di Siracusa, non può superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 324 e 664 mg/l rispettivamente.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La Regione siciliana, anche per il tramite delle aziende unità sanitarie locali, informa la popolazione circa i rischi derivanti dal consumo di tale acqua da parte di coloro che sono affetti da patologie che trovano controindicazioni in elevati valori dei suddetti parametri.

Art. 3.

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la Regione siciliana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori della concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile.

3. La Regione siciliana comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute i provvedimenti adottati al fine di garantire il ripristino dei requisiti di qualità delle acque sotterranee di cui al decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga, i relativi piani di intervento e le misure adottate ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalla regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

02A12016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione dei liquidatori della società cooperativa «La Grangia a r.l.», in Front Canavese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 9 novembre 1999 ed il verbale di accertamento del 6 giugno 2000 a carico della società cooperativa «La Grangia a r.l.», in liquidazione dal 23 giugno 1987, dai quali risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandate a.r., ricevute rispettivamente in data 28 marzo 2002 e 23 agosto 2002, con le quali veniva comunicato ai liquidatori, signori Bertolino Luigi e Onofri Claudio, l'avvio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna i liquidatori non hanno fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatori ordinari della società cooperativa «La Grangia a r.l.», con sede legale in Front Canavese (Torino), via Grangiassi n. 11, dei signori Bertolino Luigi e Onofri Claudio, nominati con assemblea straordinaria del 23 giugno 1987, e la loro sostituzione con il dott. Zaccaria Armando, nato a Torre Pellice (Torino) il 3 novembre 1941, con studio in Torino, via Rosta n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11927

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Orchestra la Torinese a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 30 giugno 2000 eseguita nei confronti della società cooperativa «Orchestra la Torinese a r.l.», in liquidazione dal 16 dicembre 1993, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Preso atto che il liquidatore, sig. Cabrio Alessandro, è escluso di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2527, primo comma del codice civile, per fallimento in proprio dichiarato dal tribunale di Torino con sentenza n. 540/95 del 22 dicembre 1995;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandate a.r. del 25 marzo 2002 al liquidatore, restituita al mittente, e del 26 luglio 2002 al curatore del fallimento, ricevuta il 29 luglio 2002, con le quali veniva comunicato l'avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Orchestra la Torinese a r.l.», con sede legale in Torino, via Silvio Pellico n. 34, del sig. Cabrio Alessandro, nominato con assemblea straordinaria del 16 dicembre 1993, e la sua sostituzione con il dott. Zaccaria Armando, nato a Torre Pellice (Torino) il 3 novembre 1941, con studio in Torino, via Rosta n. 13.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11928

DECRETO 13 settembre 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agricola Valperghese a r.l.», in Valperga.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria del 17 agosto 2000 a carico della società cooperativa «Agricola Valperghese a r.l.», in liquidazione dal 9 dicembre 1994, dal quale risulta un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/1947, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 aprile 2001;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante raccomandata a.r., ricevuta in data 26 marzo 2002, con la quale veniva comunicato al liquidatore l'avvio del procedimento di cui all'art. 2545 del codice civile;

Considerato che alla data odierna il liquidatore non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta

la destituzione dall'incarico di liquidatore ordinario della società cooperativa «Agricola Valperghese a r.l.», con sede legale in Valperga (Torino), via Palazzo Comunale, del sig. Cavalot Giuseppe, nominato con assemblea straordinaria del 9 dicembre 1994, e la sua sostituzione con il dott. Secinaro Furio Camillo, nato a Bussi sul Tirino (Pescara) il 22 dicembre 1939, con studio in Torino, via Della Consolata n. 4.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 settembre 2002

Il direttore provinciale: PIRONE

02A11929

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 7 maggio 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditte: ADVANCED DEVICE S.R.L. - Rende (Cosenza) e NUOVA CARREL S.P.A. - Frascati (Roma) (classificate piccole/medie imprese).

Progetto: S526-P.

Titolo del progetto: Coogeneratore modulare caratterizzato dal processo termochimico per produrre energia elettrica e termica direttamente dalla combustione e piroscissione catalitica di idrocarburi ed in particolare di gas metano, denominato CGM-6000.

Quota a carico di Advanced Device S.r.l.

Entità delle spese: € 2.478.990,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 2.478.990,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.478.990,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 808.770,00 per ricerca industriale e € 1.670.220,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.541.560,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 513.853,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,16%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi apartire dal 1° febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 ottobre 2000.

Quota a carico della ditta Nuova Carrel S.p.a. - Frascati (Roma).

Entità delle spese: € 2.065.830,00, di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 2.065.830,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.065.830,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 1.014.320,00 per ricerca industriale e € 1.051.510,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.374.790,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 458.260,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,28%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,55%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: CONSORZIO CETMA - Brindisi, in solido con: ANSALDO RICERCHE S.R.L. - Lonigo (Vicenza), SCANDIUZZI SUD S.R.L. - Valpago del Montello (Treviso), STARA GLASS S.P.A. - Genova, SAINT GOBAIN VETRI S.P.A. - Lonigo (Vicenza), (classificate grandi imprese).

Progetto: S578-P.

Titolo del progetto: Progetto Unit Melter Avanzati - Progetto Puma.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 11.585.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 10.285.300,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 603.700,00;

in zona obiettivo 2: € 696.700,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 11.585.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 9.328.800,00 per ricerca industriale e € 2.256.900,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 8.520.650,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 2.840.216,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,27%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: AMIC S.R.L. - Arenzano (Genova), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S455-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di un sistema per la potabilizzazione dell'acqua tramite generazione elettrochimica di ozono e perossido di idrogeno.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 281.960,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 281.960,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 281.960,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 281.960,00 per ricerca industriale e € 0,00 per sviluppo precompetitivo.

maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 224.840,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 112.420,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,74%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 14 mesi a partire dal 1° novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula subordinata all'impegno da parte della Microtel Tecnologie Elettroniche S.p.a. a mantenere l'attuale quota di partecipazione del 51% del capitale sociale della Amic per la durata del progetto e la relativa fase di industrializzazione.

Ditta: PASELL S.R.L. - Forino (Avellino), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S479-P.

Titolo del progetto: Produzione innovativa di componentistica per elettrodomestici tramite riciclo di materiali.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.532.200,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 25.800,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 1.403.100,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 103.300,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili; € 1.506.400,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 805.600,00 per ricerca industriale e € 726.600,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art, 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 1.012.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 337.433,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,88%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,07%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 12 ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 14 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LABORATORI PLANTS DI COLETTA LUISA - Giammoro Pace del Mela (Messina), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S519-P.

Titolo del progetto: Valutazione dei livelli di xenobiotici presenti nel territorio della provincia di Messina;

Entità delle spese nel progetto approvato: € 702.381,38 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 702.381,38;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 702.381,38.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 571.201,33 per ricerca industriale e € 131.180,05 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 522.020,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 174.006,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,33%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,32%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1º febbraio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'effettivo aumento di capitale proprio per € 139.443,36 e alla delibera di concessione dell'intervento a medio termine per € 154.937,07.

Ditta: HAMANA S.R.L. - Solofra (Avellino), (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S530-P.

Titolo del progetto: Tecnologie innovative per il trattamento degli effluenti esausti dell'industria conciaria.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.145.600,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 1.145.600,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.145.600,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: € 420.900,00 per ricerca industriale e € 724.700,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 709.510,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 236.503,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,19%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,93%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 2 gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Subordinare l'eventuale stipula contrattuale alla dimostrazione di disponibilità di finanziamenti, per l'intera durata del progetto, di importo non inferiore a € 647.000,00 ovvero all'aumento di capitale con liquidità di pari importo.

Art. 2.

La relativa spesa di € 13.905.670,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11947

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2002.

Modifica del decreto del Ministro 28 dicembre 2001, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2002, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e, in particolare, l'art. 4, comma 2, relativo alla presentazione alle regioni, a decorrere dal 1° luglio 2002, della domanda di iscrizione alla banca dati degli operatori, istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001;

Considerata l'imminenza della suddetta data di presentazione delle domande e tenuto conto dell'esigenza da parte delle regioni e delle province autonome di dotarsi di adeguate strutture destinate all'attuazione del citato regolamento, con particolare riguardo all'acquisizione ed all'istruzione delle domande di iscrizione dei nuovi operatori nella banca dati regionale;

Considerata altresì l'esigenza di assicurare nel frattempo l'iscrizione nella banca dati rendendo noti agli operatori le modalità operative e il relativo formulario;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2 del citato decreto ministeriale;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La data del 1° luglio 2002, prevista all'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro 28 dicembre 200l relativa alla presentazione della domanda di iscrizione alla regione competente, è prorogata al 1° marzo 2003; fino a tale data gli operatori presentano la domanda stessa indirizzandola all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, con la modulistica di cui all'allegato 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 61

ALLEGATO 1

ALL' **A.G.E.A.**
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Direzione Organismo Pagatore
Servizio Tecnico
Vial Palestro 81 00185 Roma

IL/LA SOTTOSCRITTO/A.. ....IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA IDENTIFICATA NEL SOTTOSTANTE QUADRO A, CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, DI CUI ALL'ART. 3 DEL REG. CE N. 1148/2001 ED ART. 4 DEL D.M. 28.12.2001, PUBBLICATO SULLA G.U. ITALIANA SERIE GENERALE N. 54 DEL 05.03.2002.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

OPERATORE PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. ISCRIZIONE CCIAA...........................
(DENOMINAZIONE) ....
....

DATI ANAGRAFICI (1)

COGNOME ....
NOME .... SESSO M / F (barrare la lettera interessata)
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA |___|___|_______|
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |_|_|
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL...

UBICAZIONE DELL'AZIENDA (2)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL...

RAPPRESENTANTE LEGALE SESSO M / F (barrare la lettera interessata)

COGNOME .... NOME...
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA |___|___|_______|
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |_|_|
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_|

(1) DA COMPILARSI SOLO SE TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE
(2) DA COMPILARSI SOLO SE DIVERSA DAL DOMICILIO O DALLA SEDE LEGALE

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLE STRUTTURE AZIENDALI

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STRUTTURE UTILIZZATA :

☐ STAND O PIAZZOLA N.................... C/O MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI ....

☐ STAND O PIAZZOLA N.................... C/O MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE O ASTA DI..

☐ AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER LA VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO

☐ AREA PUBBLICA ADIBITA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE :

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI IMPIANTI UTILIZZATI PER IL CONDIZIONAMENTO DEI PRODOTTI

IMPIANTI UTILIZZATI :

☐ **C/O MAGAZZINI DI CUI SI DISPONE** A TITOLO DI :

☐ PROPRIETA' ☐ AFFITTO ☐ COMODATO ☐ CONCESSIONE ☐ ALTRO

SUPERIFICIE MAGAZZINO COPERTA MQ...................... SCOPERTA MQ..........................

CAPACITA' LAVORATIVA GIORNALIERA Q.LI..

CAPACITA' IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI QLI.................................

CAPACITA' IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA Q.LI..........................

INDICAZIONE DELLE ATTREZZATURE POSSEDUTE :..

....

....

....

☐ **C/O CENTRI DI CONDIZIONAMENTO GESTITI DA TERZI** (DITTA . ... CON SEDE IN ....)

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI :

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

QUADRO C - DATI TECNICO ECONOMICI DELL'IMPRESA

CLASSIFICAZIONE

1. ☐ GROSSISTA
   - 1.a ☐ GROSSISTA DI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE
   - 1.b ☐ GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
2. ☐ OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI) INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO)........ ....
3. ☐ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N.2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
4. ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI
   - 4.a ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA.
   - 4.b ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
5. ☐ IMPRENDITORE AGRICOLO CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD € 60.000,00
   - 5.a ☐ NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA
   - 5.b ☐ ASSOCIATO AD OP O AD COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
6. ☐ CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
7. ☐ GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON (CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00).
   - 7.a ☐ IPERMERCATI
   - 7.b ☐ SUPERMERCATI
   - 7.c ☐ DISCOUNTS
   - 7.d ☐ CASH & CARRY
   - 7.e ☐ ALTRE SUPERFICI DI VENDITA
8. ☐ DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00.
   - 8.a ☐ SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA
   - 8.b ☐ AMBULANTI

NOTA : INDICARE LA/LE CLASSIFICAZIONE/I OPERATIVA/E DELL'IMPRESA BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'OPERATORE RIVESTISSE PIU' FIGURE COMMERCIALI PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE ....

QUADRO D - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE ESERCITATA

1. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. ☐ CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ☐ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
6. ☐ IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

NOTA : INDICARE LA/LE CARATTERISTICA/E DELLA/E ATTIVITA' ESERCITATA/E BARRANDO LA/LE RELATIVA/E CASELLA/E NEL CASO IN CUI L'IMPRESA ESERCITI LA PROPRIA ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIU' DI UNA DELLE FORMULE ESPOSTE PRECISARE QUI DI SEGUITO QUELLA PREVALENTE ....

VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. ☐ DA 60.000,00 € A 180.000,00 €
2. ☐ DA 180.000,00 € A 540.000,00 €

☐ SUPERIORE AI 540.000,00 €

QUADRO E – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (SOGGETTI A NORME DI QUALITA') COMMERCIALIZZATI DALL'OPERATORE

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui)

ORTAGGI		FRUTTA	
1. ☐ AGLI	q.li	22 ☐ AGRUMI (ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)	q.li
2. ☐ ASPARAGI	q.li		
3. ☐ CARCIOFI	q.li		
4. ☐ CAROTE	q.li	23 ☐ ALBICOCCHE	q.li
5. ☐ CAVOLFIORI	q.li	24 ☐ AVOCADI	q.li
6. ☐ CAVOLI DI BRUXELLES	q.li	25 ☐ CILIEGIE	q.li
7. ☐ CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI	q.li	26 ☐ COCOMERI	q.li
8. ☐ CETRIOLI	q.li	27 ☐ FRAGOLE	q.li
9. ☐ CICORIA WITLOOF	q.li	28 ☐ KIWI	q.li
10. ☐ CIPOLLE	q.li	29 ☐ MELE E PERE	q.li
11. ☐ FAGIOLINI	q.li	30 ☐ MELONI	q.li
12. ☐ LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE	q.li	31 ☐ PESCHE E NETTARINE	q.li
13. ☐ MELANZANE	q.li	32 ☐ PRUGNE	q.li
14. ☐ PIMENTI O PEPERONI DOLCI	q.li	33 ☐ UVA DA TAVOLA	q.li
15. ☐ PISELLI	q.li	34 ☐ NOCI COMUNI CON GUSCIO	q.li
16 ☐ POMODORI	q.li	ALTRO	q.li
17. ☐ PORRI	q.li		
18. ☐ SEDANI A COSTE	q.li		
19. ☐ SPINACI	q.li		
20. ☐ ZUCCHINE	q.li		
21. ☐ FUNGHI COLTIVATI	q.li		

L'operatore si impegna a comunicare tempestivamente all'AGEA qualsiasi eventuale variazione intervenuta nell'assetto societario (es.: cessazione di attivita', fusione con altre imprese, modifica della ragione sociale, della partita IVA, del rappresentate legale, etc.).

Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo e data ____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Ai sensi della legge 675/96, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive anche ai fini dei controlli da parte degli organismi Comunitari e Nazionali.

Luogo e data ____________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Si dichiara il proprio assenso al libero accesso nelle strutture aziendali per i funzionari dello Stato Italiano o della Unione Europea incaricati dei controlli di conformita' dei prodotti ortofrutticoli alle norme comuni di qualita', previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Luogo e data ____________ FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

02A12015

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 1° ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 1° ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 settembre 1999 per la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che l'Associazione Marrone Mugello I.G.P. con nota del 15 luglio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 settembre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11922

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 1° ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 1° ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 10 settembre 1999 per la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio produttori Farro della Garfagnana, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «A.I.A.B. - Associazione italiana agricoltura biologica», con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 settembre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11924

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 15 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha

espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 4 ottobre 1999 per la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che la regione Lombardia d'intesa con l'Associazione AIPOL con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto 4 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Laghi Lombardi» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11925

DECRETO 19 settembre 2002.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre 1999, con il quale l'organismo di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 18 ottobre 1999 per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane - C.C.B.I. con nota del 28 marzo 2002 ha comunicato di aver deliberato il

rinnovo della designazione di «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 18 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 18 ottobre 1999.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A11926

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 settembre 2002.

Procedure per l'assegnazione di ulteriori frequenze nelle bande GSM. (Deliberazione n. 286/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 settembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze» ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente il regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compa-

tibili con la salute umana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 1998;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 MHz e GSM a 1800 MHz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, «Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 1999;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di quindici anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, «Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999, «Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, «Modifiche alla delibera n. 410/99, recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione"»;

Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, «Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante «Modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la propria delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, recante «Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2000;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, di conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la propria delibera n. 235/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Adeguamento dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001;

Vista la determina del Ministero delle comunicazioni del 21 dicembre 2001, concernente la proroga del piano di riallocazione delle frequenze radiomobili in banda GSM 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002 che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1° dicembre 1995 sull'attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, n. COM(2002)301 del giorno 11 giugno 2002 «Verso una completa introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione»;

Viste le note e le comunicazioni inviate dai gestori dei servizi radiomobili pubblici nel corso del procedimento e sentiti i predetti gestori, Telecom Italia Mobile in data 30 ottobre 2001 ed in data 4 giugno 2002, Omnitel in data 31 maggio 2002, BLU in data 30 maggio 2002, WIND Telecomunicazioni in data 30 maggio 2002, H3G in data 3 giugno 2002, ed IPSE 2000 in data 31 maggio 2002;

Considerato che il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 stabilisce il principio in base al quale all'aggiudicatario della licitazione per il rilascio della terza licenza radiomobile, poi risultato Wind, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz complessivi nelle bande 1800 MHz e 900 MHz, a partire dal 1° gennaio 2002, con un massimo di 15 MHz nella sola banda a 1800 MHz, e che anche ai primi due operatori TIM ed Omnitel, sempre a partire dal 1° gennaio 2002, è assicurata la possibilità di ottenere l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di almeno 14.8 MHz nelle bande a 900 e 1800 MHz, ivi comprese le frequenze di cui già dispongono;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, tenuto conto delle frequenze allo stato disponibili e della comunicazione della Direzione generale concorrenza della Commissione europea dell'11 marzo 1998, secondo la quale 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda a 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo, ha previsto che possa essere espletata una gara per il rilascio di una licenza ad un quarto gestore per sistemi radiomobili pubblici GSM, con assegnazione di 15 MHz di banda, di cui 5 MHz a partire dal 1° gennaio 2002;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, ha disposto che i criteri per l'assegnazione delle frequenze elencati all'art. 3, comma 2, del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998, per l'assegnazione di frequenze aggiuntive, siano applicati tenendo conto tra l'altro di ulteriori fattori, elencati all'art. 8, comma 1, della medesima delibera, e che, con delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, l'Autorità si è riservata di determinare, entro il 31 marzo 2000, i valori ponderali da attribuire a ciascuno dei detti criteri e fattori;

Considerato che l'Autorità ha disposto, con la medesima delibera n. 69/99, all'art. 10, comma 1, di accertare periodicamente, a partire dal 1° gennaio 2000, le esigenze del sistema GSM su banda di frequenze 900 MHz e conseguentemente di stabilire la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate per il servizio radiomobile analogico TACS, in conformità a quanto stabilito dal decreto 3 giugno 1997, di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per quanto attiene alle bande utilizzate dal sistema TACS, che prevede che le utilizzazioni del detto sistema cessino al più tardi al 31 dicembre 2005, come anche ribadito nel decreto 20 marzo 1998, di modifica allo stesso Piano, mentre all'art. 10, comma 2, si è riservata di determinare anche i criteri per l'assegnazione delle frequenze progressivamente liberate;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, alla luce dell'evoluzione del mercato radiomobile, ha rilevato la necessità di avviare approfondimenti in merito a regole, procedure e condizioni economiche relative all'assegnazione di frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici. Con la stessa delibera ha previsto di procedere alla revisione del quadro regolamentare relativo alle modalità e alle condizioni relative all'assegnazione delle frequenze ai gestori dei servizi radiomobili pubblici, e ha avviato un procedimento finalizzato all'assegnazione, anche su base temporanea, di frequenze agli attuali gestori radiomobili;

Considerato che l'Autorità, con delibera n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000, a conclusione del citato procedimento, ritenendo che il mercato dei servizi di comunicazioni mobili avesse subito una evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto a base del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM, tenuto conto dell'accertamento delle risorse frequenziali effettivamente utilizzate dai gestori radiomobili, ha reputato necessario ed indifferibile assegnare nuove risorse ai detti gestori e, nelle more della revisione del quadro normativo relativo all'assegnazione delle frequenze GSM, ha disposto tale assegnazione su base temporanea. Ha inoltre rilevato la necessità di procedere all'accertamento delle esigenze del sistema GSM in banda 900 MHz e alla progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile analogico TACS;

Considerato che gli effetti delle assegnazioni temporanee di frequenze di cui alla delibera n. 895/00/CONS sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2002 dal Ministero delle comunicazioni con determina ministeriale del 21 dicembre 2001, su proposta dell'Autorità;

Considerato che l'Autorità ha avviato nel mese di maggio 2001 un procedimento avente come oggetto quello di stabilire i criteri e le condizioni per l'assegnazione delle nuove frequenze GSM, a 900 e 1800 MHz, ivi incluse quelle assegnate temporaneamente si sensi della delibera n. 895/00/CONS e quelle TACS progressivamente liberate. All'esito di tale procedimento, l'Autorità ritiene opportuno altresì stabilire procedure e condizioni per l'assegnazione ai gestori radiomobili pubblici di frequenze GSM eventualmente eccedenti la banda minima garantita dalle norme (15 MHz accoppiati lordi nazionali complessivi a 900 e 1800 MHz), e procedere alla fissazione delle modalità per la dismissione della banda utilizzata per il sistema analogico TACS e per la sua attribuzione al sistema GSM. L'Autorità si riserva inoltre, alla luce dell'evoluzione e dello sviluppo del mercato radiomobile, e tenuto conto dell'utilizzo effettivo delle risorse frequenziali assegnate agli operatori radiomobili pubblici, di rivedere periodicamente il quadro regolamentare, ivi inclusa la possibilità di ingresso di nuovi operatori GSM;

Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del

14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la possibilità di allocazione al GSM di una porzione di spettro radioelettrico nella banda 1800 MHz (1715-1740 MHz / 1810-1835 MHz), fino ad un massimo di 2×20 MHz, sulla base delle esigenze di sviluppo del servizio e previa compensazione al Ministero della difesa, e che una porzione di 2×5 MHz nella stessa banda è disponibile su tutto il territorio nazionale dal 1º gennaio 2002;

Considerato che, ai sensi del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la porzione di banda di 2×5 MHz a 1710-1715 MHz / 1805-1810 MHz, all'interno della banda di 2×75 MHz a 1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz, identificata dalla CEPT per l'utilizzo da parte del servizio GSM 1800, rimane, allo stato, nella disponibilità del Ministero della difesa, e che la rimanente porzione da 2×70 MHz è utilizzabile dal GSM. Considerato inoltre che una quota da 2×20 MHz della detta porzione da 2×70 MHz utilizzabile dal GSM è ancora allocata al Ministero della difesa e soggetta, per la sua liberazione, alle procedure di cui alla nota n. 143 del vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Considerato che una porzione da 2×20 MHz di banda GSM 1800 a 1735-1755 MHz / 1830-1850 MHz, fatto salvo un piano di riallocazione temporaneo di banda fra i gestori GSM interessati autorizzato dal Ministero delle comunicazioni e finalizzato al recupero di alcuni canali di guardia, ad esclusione di una quota da 2×5 MHz al di fuori delle 16 città riservata ad utilizzazioni del Ministero della difesa fino al 31 dicembre 2001, è assegnata temporaneamente ai gestori radiomobili pubblici GSM fino al 31 dicembre 2002;

Considerato pertanto che, allo stato, il quadro di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 MHz e 1800 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è illustrato nel seguente schema:

Operatore / sistema	TACS 900	GSM 900	GSM 1800	GSM 1800 Temporaneo (4)	Totale GSM nazionale escluse 16 maggiori città	Totale GSM 16 maggiori città	Totale GSM ponderato (6)
TIM	12	8.4+3 (1)	5	5	18.4	21.4	19
Omnitel		8.4+2 (2)	5	5	18.4	20.4	18.8
Wind		5 (3)	10	5 (5)	15	15	15
Blu			10	5	15	15	15

Considerato che nei maggiori paesi dell'Unione europea la disponibilità di banda media per operatore GSM è superiore a quella italiana, come evidenziato nella tabella seguente, tenendo conto che la banda media italiana per operatore GSM è 17 MHz (ovvero 18 MHz ai fini della comparazione coi dati della Francia):

Paese	Operatore	Banda GSM (MHz)	Banda media (MHz)	Note
Francia	FT Orange	27.8 (max)	27.8 (max)	In Francia lo spettro è variamente assegnato a seconda delle zone del paese, pertanto il calcolo della banda ponderata risulterebbe estremamente complesso; si è considerata pertanto la banda massima assegnata nelle zone più popolate.
	SFR	27.8 (max)		
	Bouygues	27.8 (max)		
Germania	DT Mobile	17.4	20.0	
	D2 Vodafone	17.4		
	E-plus	22.4		
	Viag Interkom	22.4		
Spagna	Airtel	30.4	26.4	
	Telefonica	30.4		
	Amena	18.4		
Regno Unito	BT	22.6	26.2	
	One2One	30.0		
	Orange	30.0		
	Vodafone	22.4		

Fonte: elaborazione dell'Autorità su dati Electronic Communication Committee della CEPT, 2001.

Note:

I dati sono in MHz accoppiati.

(1) 3 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(2) 2 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(3) 5 MHz (a 900 MHz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città.

(4) Tale banda è assegnata temporaneamente fino al 31 dicembre 2002.

(5) 5 MHz (a 1800 MHz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città.

(6) La ponderazione della banda dentro le 16 maggiori città rispetto alla banda nazionale è ottenuta a fini esemplificativi secondo il criterio della popolazione residente (coeff. utilizzato 20%), arrotondando al canale (200 kHz) superiore.

Considerato che l'Autorità, nell'ambito dell'accertamento tecnico sull'utilizzo delle risorse assegnate ai gestori radiomobili, incluse le frequenze assegnate temporaneamente, concluso il 4 dicembre 2001 e relativo al periodo luglio 2000-giugno 2001, ha rilevato che:

1) dal punto di vista dell'uso efficiente dello spettro i gestori con maggiore penetrazione di mercato riescono allo stato a supportare il traffico dichiarato con le frequenze assegnate, incluse quelle temporanee, ma hanno limitati margini di espansione, e quindi potenziali difficoltà nel gestire gli incrementi di traffico previsti, anche a parità di quote di mercato. In particolare il riuso di frequenze è prossimo al limite massimo e gli incrementi a breve previsti nel traffico, che teoricamente potrebbero, in alternativa all'assegnazione di ulteriori frequenze, essere gestiti mediante l'acquisizione di nuovi siti, trovano un ostacolo nella difficoltà di ottenere le necessarie autorizzazioni. Pertanto si rende necessario assegnare ulteriori risorse frequenziali per gestire gli incrementi di traffico specifico e quelli relativi alla crescita degli utenti successivamente al giugno 2001, anche al fine di consentire il mantenimento della qualità del servizio;

2) nella gestione del traffico da parte dei gestori radiomobili con maggiore penetrazione di mercato, anche per ragioni storiche, assume particolare rilievo la rete a 900 MHz;

3) i gestori recentemente entrati sul mercato presentano tassi di crescita incrementali rilevanti e la pianificazione della rete è anche rivolta ad ottenere un uso più efficace ed efficiente delle risorse frequenziali;

4) le risorse assegnate con la delibera n. 895/00/CONS, prorogata dal Ministero con la determina citata, sono risultate essenziali per la gestione del sistema radiomobile complessivo, avendo risolto gran parte dei problemi di congestione rilevati nel 2000 e garantendo la crescita del mercato con altri 12 milioni di SIM; pertanto le frequenze assegnate con la citata delibera si ritiene debbano essere confermate pena un forte degrado della qualità del servizio;

5) le previsioni di sviluppo dei servizi basati sulla tecnologia GPRS, che richiede sia la riserva di canali GSM, sia un riuso di frequenze inferiore, sia l'aumento del traffico specifico, giustificano sia una conferma della banda GSM finora assegnata a tutti i gestori radiomobili, sia una assegnazione di nuove risorse al sistema radiomobile nel suo complesso, al fine di evitare disagi agli utenti e garantire lo sviluppo del mercato.

Considerato che il sistema GPRS è una tecnologia abilitante per l'offerta di servizi dati a commutazione di pacchetto sulle reti GSM, e quindi costituisce un fattore di sviluppo anche per i servizi multimediali di terza generazione sulle reti UMTS, a beneficio di tutti gli utenti e tutti gli operatori, e che i servizi dati sono inclusi nell'obbligo di offerta di *roaming* a favore degli operatori nuovi entranti con solo licenza UMTS, di cui alla delibera n. 388/00/CONS;

Considerato che il quadro regolamentare per l'assegnazione delle frequenze radiomobili GSM deve tener conto del mutato quadro di riferimento del mercato radiomobile, che vede sia una diffusione giunta quasi alla saturazione, sia l'avvio dei servizi innovativi quali quelli basati sul GPRS, che faciliteranno a loro volta lo sviluppo dei servizi di tipo multimediale su reti di terza generazione, sia l'entrata di nuovi competitori nel mercato radiomobile con solo licenza UMTS;

Considerato che, tenuto conto dell'attuale struttura del mercato radiomobile e del suo attuale grado di sviluppo, i criteri di assegnazione delle frequenze GSM basati sulla valutazione di parametri consuntivi di utilizzo delle risorse scarse tendono a favorire il consolidamento delle quote di mercato, e quindi ad agire come una barriera allo sviluppo dei gestori recentemente entrati sul mercato, mentre i criteri che privilegiano le capacità incrementali ed i dati di sviluppo dinamico potrebbero essere considerati penalizzanti per i gestori con un utilizzo in principio più efficiente delle risorse, valutato secondo parametri tradizionali come il numero di utenti ed il traffico.

Considerato che un corretto bilanciamento di differenti metodi di rilevazione circa l'uso delle risorse, nella determinazione dei criteri di assegnazione delle frequenze, è ottenuto con l'applicazione del principio che, in presenza di banda sufficiente, questa debba essere assegnata, a regime, in maniera equa e non discriminatoria a tutti i gestori che ne facciano richiesta, al fine di non rappresentare una barriera allo sviluppo di alcun gestore, evitando il rischio di una cristallizzazione delle quote di mercato, e che tale misura sia accompagnata da una verifica circa l'utilizzo effettivo delle risorse aggiuntive assegnate e da un apposito contributo economico, previsto dalla normativa vigente, volto a garantire l'utilizzo efficiente delle stesse;

Considerato che la richiesta di ulteriori frequenze GSM sul territorio nazionale, rispetto al minimo garantito pari a 15 MHz a tutti i gestori radiomobili GSM, risulta giustificabile, nell'ambito della presente procedura di assegnazione ai gestori esistenti, anche in considerazione dell'accertamento sull'utilizzo delle risorse frequenziali assegnate, a fronte del soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) una quota di mercato ovvero un numero di utenti attivi, che l'Autorità ritiene di stabilire ad un livello quantitativo pari almeno al 10% delle SIM attive, rilevate all'esito del citato accertamento tecnico e quantificate in 5 milioni;

b) l'avvio dei servizi dati GPRS, che l'Autorità ritiene debba essere effettuato in almeno tutti i capoluoghi di provincia del territorio nazionale;

c) una presenza significativa sul territorio nazionale, che l'Autorità ritiene di fissare almeno al 50% di copertura con frequenze proprie;

Considerato che l'assegnazione a regime di 25 MHz su tutto il territorio nazionale nelle bande GSM, per le frequenze di tutti i gestori radiomobili pubblici GSM, consente in linea di massima di rendere omogenee le assegnazioni fra tutti i gestori, ponendo tra l'altro gli operatori nazionali in condizioni comparabili con quelle dei maggiori operatori europei in termini di dotazione frequenziale, e garantendo loro la capacità per lo sviluppo dell'offerta di servizi avanzati, in tal modo realizzando i principi di equità e non discriminazione;

Considerato che, stante la attuale disponibilità di banda radiomobile, il sopracitato obiettivo potrà raggiungersi in due fasi. Nella prima potranno essere assegnate a tutti i gestori richiedenti fino ad un massimo di 15 MHz su tutto il territorio nazionale nella banda a 1800 MHz. Tale misura consente tra l'altro di poter confermare le assegnazioni temporanee effettuate con la delibera n. 895/00/CONS, soddisfacendo le necessità immediate degli attuali gestori radiomobili e consentendo loro gli sviluppi a breve previsti. La seconda fase, all'esito della quale le assegnazioni saranno rese maggiormente omogenee e razionali, potrà essere conclusa al più tardi al 2005, al momento del completamento della liberazione della banda utilizzata per il servizio TACS;

Considerato che le frequenze da assegnare in banda 1800 MHz dovrebbero di norma essere organizzate a blocchi da 5 MHz su tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare un utilizzo più efficiente dello spettro;

Considerato che il numero dei clienti che utilizza servizi con tecnologia analogica, o di prima generazione, quale il TACS, va progressivamente diminuendo e che il TACS non consente un uso dello spettro, per servizi comparabili, altrettanto efficiente rispetto a sistemi digitali quali il GSM, e che l'Autorità, anche ai fini dello sviluppo delle reti GSM e GPRS a 900 MHz, nel mantenimento della qualità del servizio offerto ai clienti del sistema analogico, stabilisce un calendario per la liberazione dello spettro destinato a tale sistema, ai fini della sua assegnazione al servizio GSM;

Considerato che l'assegnazione in atto delle frequenze nella banda a 900 MHz destinata ai sistemi radiomobili pubblici può consentire margini di recupero di efficienza in quanto, nella protezione dalle interferenze fra utilizzatori delle medesime frequenze entro ed al di fuori delle 16 grandi città, è necessaria l'introduzione di aree, cosiddette di rispetto, non utilizzabili per la copertura;

Considerato che l'Autorità ritiene che debba essere portata a termine, eventualmente utilizzando parte della banda che nel tempo sarà progressivamente liberata dai servizi in tecnologia analogica, ivi incluso il servizio CT1 una manovra di riordino dello spettro a 900 MHz, intesa a raggiungere al più tardi entro il 2005 l'obiettivo di una razionalizzazione delle assegnazioni nella stessa banda, nel rispetto delle norme fissate dal presente provvedimento;

Considerato che il quadro regolamentare vigente prevede la fissazione di contributi per l'uso delle risorse scarse, ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, che sono finalizzati ad un utilizzo ottimale dello spettro, e che l'Autorità stabilisce i criteri ai fini della loro quantificazione da parte del Ministero delle comunicazioni che nel caso di specie si riferiscono alla procedura prevista nel presente provvedimento. Nell'ambito della predetta procedura il Ministero, oltre al concreto ammontare, ne fissa il calendario, le modalità di versamento ed i criteri per l'eventuale progressività di applicazione, tenuto conto del quadro complessivo;

Considerato che, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, nella fissazione dei contributi per l'uso delle risorse frequenziali GSM, assegnate come dotazione eccedente la banda minima garantita su tutto il territorio nazionale per un operatore pubblico, può assumere un valore di riferimento indicativo, quale valore fissato dall'amministrazione concedente per frequenze aggiuntive rispetto ad una dotazione base ed ai fini dell'uso ottimale di frequenze radiomobili, quello stabilito quale minimo per l'offerta economica ai fini dell'aggiudicazione delle frequenze aggiuntive per i sistemi radiomobili pubblici di terza generazione. Ai fini della fissazione del valore effettivo, assume una particolare rilevanza la differente efficienza spettrale che il sistema UMTS consente per servizi comparabili col GSM. Occorre inoltre, nell'ottica di favorire l'innovazione ed un equilibrato assetto concorrenziale, tener conto del riferimento al benchmark internazionale nella Comunità europea per i contributi comparabili, e di ulteriori fattori determinabili, tenendo conto del mantenimento della qualità del servizio garantita agli utenti, a fronte della effettuazione di specifici investimenti da parte dei gestori interessati che favoriscano sia la razionalizzazione dello spettro a 900 MHz al fine di migliorarne l'efficienza di utilizzo sia la condivisione di infrastrutture e siti utilizzati per le reti radiomobili, nel rispetto degli obblighi vigenti in materia, ai fini della riduzione dell'impatto ambientale e del miglioramento delle condizioni per il dispiegamento delle reti radiomobili.

Considerato che l'accesso alle risorse aggiuntive, previsto dal presente provvedimento, comporta per gli operatori assegnatari l'assunzione degli obblighi previsti, ivi inclusi il mantenimento dei requisiti minimi per l'accesso a dette risorse aggiuntive ed il pagamento dei contributi fissati per le medesime risorse. Considerato che il calendario e le modalità di pagamento dei contributi dovuti saranno specificati nel provvedimento di assegnazione delle frequenze che, a seguito delle necessarie procedure e dei tempi di riallocazione e razionaliz-

zazione dell'utilizzo delle frequenze, tiene conto della data di effettiva disponibilità delle stesse per gli operatori assegnatari;

Considerato che il ristoro degli oneri già determinati al Ministero della difesa, nonché quelli che saranno in futuro determinati per le ulteriori bande di frequenza ai sensi del decreto n. 113/98 di cui alle premesse, da parte dei gestori dei servizi radiomobili pubblici che accedono a risorse frequenziali aggiuntive rispetto alla banda minima garantita, per gli effetti del presente provvedimento, pur essendo in generale riferiti all'utilizzo delle frequenze, sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contributi per l'utilizzo delle risorse scarse fissati ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/97, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 17, lettera *f)*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che l'eventuale introduzione di norme relative al cosiddetto frequency trading delle frequenze radiomobili costituisce elemento oggetto di esame nell'ambito del processo di recepimento del pacchetto regolatorio comunitario in materia di comunicazioni elettroniche approvato il 7 marzo 2002, e che, per quanto riguarda il cosiddetto refarming delle frequenze 2G (GSM) verso la terza generazione le assegnazioni di frequenze sulla base del dispositivo di cui al presente provvedimento riguardano esclusivamente il servizio GSM e non costituiscono titolo né privilegio per l'utilizzo con sistemi di terza generazione delle frequenze stesse ovvero per altri servizi o con differenti tecnologie.

Visti i pareri in materia pervenuti dal Ministero delle comunicazioni in data 9 luglio 2002, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 2 agosto 2002, dalla Commissione europea in data 27 agosto 2002;

Considerato, con riferimento al parere formulato dalla Commissione europea, quanto segue:

a) per quanto attiene alle modalità di assegnazione delle frequenze, il sistema dei criteri per l'assegnazione della banda aggiuntiva di cui al presente provvedimento, che prevede l'assegnazione di parte delle risorse disponibili agli operatori esistenti che abbiano soddisfatto alcuni requisiti minimi di eleggibilità, previa domanda, costituisce una procedura specifica e contingente di assegnazione, motivata dall'esigenza di garantire ai gestori che presentano una effettiva necessità una allocazione di banda nella media europea, e che non pregiudichi, stante la riserva di spettro disponibile per i sistemi GSM, l'assegnazione mediante procedure anche competitive di ulteriori frequenze ad eventuali nuovi licenziatari;

b) per quanto attiene all'eventuale accesso al mercato radiomobile di nuovi operatori, la disponibilità di banda assegnabile entro il 2002 non consente il rilascio, allo stato, di ulteriori licenze per i sistemi radiomobili pubblici GSM, ma l'Autorità si riserva comunque di rivedere le misure riguardanti le assegnazioni di frequenze entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione del mercato stesso, ivi includendo la verifica della possibilità del rilascio di nuove licenze GSM;

c) per quanto attiene alle concrete modalità con cui la distribuzione delle frequenze dovrà avvenire, si rileva che la competenza in ordine all'assegnazione delle frequenze è in capo al Ministero delle comunicazioni;

d) per quanto riguarda la fissazione di contributi per l'utilizzo delle frequenze aggiuntive assegnate ai sensi del presente provvedimento, anche giustificata dal rispetto dei principi di equità e non discriminazione nei riguardi di tutti gli operatori radiomobili, essa deriva dalla necessità di garantire un uso efficiente delle risorse scarse stesse, mediante una applicazione proporzionale della contribuzione all'aumentare della banda richiesta, e di stimolare un equilibrato sviluppo della concorrenza;

Considerato, con riferimento al parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quanto segue:

a) con riferimento ai criteri per l'assegnazione delle frequenze, tenuto conto, come già riportato, delle accertate necessità del sistema radiomobile nel suo complesso, si osserva quanto già evidenziato al punto *a)* del precedente considerato, rilevando anche che l'eventuale ingresso di nuovi gestori potrà essere determinato con le modalità riportate al punto *b)* del precedente considerato;

b) per quanto attiene alla eventuale introduzione di forme di negoziazione secondaria tra imprese dei diritti d'uso sulle risorse frequenziali (cosiddetto frequency trading), l'Autorità rileva come l'impatto regolamentare delle eventuali norme relative alle stesse potrà essere valutato all'esito del recepimento delle citate direttive comunitarie. L'Autorità rileva inoltre come il tetto massimo di banda radiomobile GSM di cui al presente provvedimento attiene specificatamente alla presente procedura e che tale tetto potrà essere successivamente rivisto alla luce di nuove procedure di assegnazione;

c) l'Autorità concorda sul fatto che le frequenze assegnate ai sensi del presente provvedimento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo con tecnologia GSM. La variazione dell'utilizzazione delle frequenze oggetto del presente provvedimento comporta pertanto l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione;

Considerato che, con riferimento al parere formulato dal Ministero delle comunicazioni, l'Autorità ritiene condivisibile, nell'effettuare il confronto internazionale nella Comunità europea sui contributi e canoni comparabili applicati alle frequenze GSM, il tener conto di fattori specifici quali il rispetto dei vincoli ambientali e delle norme sui tetti di emissioni elettromagnetiche;

Udita la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «banda lorda»: porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;

b) «16 maggiori città»: le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona;

c) «SIM attiva»: una SIM che abbia ricevuto o effettuato almeno una chiamata andata a buon fine nei sessanta giorni precedenti la rilevazione.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

4. La banda di frequenze GSM assegnata su porzioni del territorio nazionale, ai fini del computo della banda in possesso di ciascun operatore ove necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, può essere rapportata ad una banda assegnata su tutto il territorio nazionale utilizzando un coefficiente pari al rapporto fra la popolazione residente rispettivamente nelle porzioni di territorio considerato e nel territorio nazionale.

Art. 2.

Fissazione dei limiti massimi di risorse assegnabili in banda radiomobile GSM e requisiti per l'assegnazione delle frequenze ai gestori.

1. Ai gestori del servizio radiomobile pubblico GSM è assicurata l'assegnazione di 15 MHz di banda radiomobile complessiva a 900 MHz e a 1800 MHz su tutto il territorio nazionale. A tal fine sono confermate, per la quota applicabile, le assegnazioni temporanee di cui alla delibera n. 895/00/CONS. Ai detti gestori può essere assegnata ulteriore banda, secondo le modalità ed il calendario specificati ai commi 2 e 3, purché dimostrino, con idonea documentazione, di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'assegnazione, dei seguenti requisiti:

a) gestione diretta di almeno 5 milioni di SIM attive, al netto dei trasferimenti conseguenti il servizio di Mobile Number Portability;

b) offerta commerciale del servizio GPRS in almeno tutti i capoluoghi di regione;

c) copertura di almeno il 50% del territorio nazionale con frequenze proprie.

2. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2002, previa disponibilità, l'assegnazione su tutto il territorio nazionale di un massimo di 15 MHz lordi nella banda a 1800 MHz, ivi incluse le frequenze a 1800 MHz già assegnate, ed in aggiunta alle frequenze a 900 MHz di cui già dispongono.

3. I gestori del servizio radiomobile pubblico GSM possono richiedere, entro il 31 dicembre 2003, l'assegnazione fino ad un massimo di 25 MHz lordi nelle bande GSM su tutto il territorio nazionale, compatibilmente con la disponibilità di idonea banda assegnabile. Sono privilegiate le assegnazioni che completano sul territorio nazionale blocchi di frequenze assegnati su porzioni dello stesso.

Art. 3.

Procedure per l'assegnazione di ulteriore banda GSM

1. L'Autorità si riserva di rivedere annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il tetto di banda fissato all'art. 2, comma 3, e di definire le misure per l'assegnazione delle ulteriori frequenze GSM che saranno eventualmente disponibili, utilizzando procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche aperte ad eventuali nuovi licenziatari.

Art. 4.

Ristoro degli oneri al Ministero della difesa

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del disposto di cui all'art. 2, è tenuto, ove applicabile, al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

Art. 5.

Contributi

1. Il Ministero delle comunicazioni stabilisce l'entità dei contributi per la banda ulteriore di cui all'art. 2, comma 1, per ciascuna annualità e per unità di banda, in base ai criteri stabiliti ai successivi commi 2 e 3, nonché il calendario annuale e le modalità dei relativi versamenti, tenuto conto dell'effettiva disponibilità delle frequenze.

2. L'entità dei contributi di cui al comma 1 è fissata anche assumendo come valore di riferimento, rapportato all'unità di banda e all'anno, l'offerta minima prevista per le frequenze aggiuntive per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 2000, n. 177. Il Ministero delle comunicazioni tiene conto altresì:

a) della ridotta efficienza spettrale della tecnologia GSM rispetto alla tecnologia UMTS nella offerta di servizi comparabili, che determina un fattore riduttivo del detto valore di riferimento, quantificabile anche in relazione ad un utilizzo efficiente delle frequenze GSM assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, e tenendo conto del mantenimento della qualità del servizio garantita agli utenti;

b) del confronto dei contributi annuali per l'uso delle frequenze GSM, cui sono soggetti gli operatori pubblici nazionali nei Paesi della Comunità europea comparabili all'Italia in termini di popolazione residente;

3. Al singolo gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM può essere applicato un fattore riduttivo dei contributi determinati al comma 2, in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze per gli effetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del presente provvedimento, ove conducano alla maggiore disponibilità di spazi utilizzati per la condivisione di impianti, infrastrutture e siti con gli operatori con sola licenza UMTS, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 della delibera n. 388/00/CONS. Detti investimenti, idoneamente documentati, vanno effettuati entro un anno dall'assegnazione delle citate frequenze. Un ulteriore fattore riduttivo può inoltre applicarsi tenuto conto degli eventuali oneri derivanti dalle misure di razionalizzazione di cui all'art. 7.

Art. 6.

Misure per la assegnazione al servizio GSM della banda utilizzata per il servizio TACS

1. A partire dal 31 dicembre 2002 è disposta la cessazione del servizio TACS su 3 MHz di banda attualmente utilizzata da Telecom Italia Mobile per detto servizio, su tutto il territorio nazionale, a partire dal 30 giugno 2003 su ulteriori 2 MHz, ed a partire dal 30 giugno 2004 su ulteriori 2 MHz. La cessazione del servizio TACS sulla restante banda è fissata al 31 dicembre 2005. La banda liberata ritorna nella disponibilità dello Stato ed è allocata al servizio GSM, come previsto dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Il Ministero delle comunicazioni individua gli specifici canali interessati da detta misura.

2. L'Autorità si riserva di verificare le effettive necessità del servizio radiomobile GSM in banda 900 MHz e di rivedere il calendario fissato al comma 1, salvo il rispetto della data finale del 31 dicembre 2005.

Art. 7.

Misure di razionalizzazione della banda GSM 900

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 e all'art. 5, i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM assegnatari di banda a 900 MHz nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ovvero della banda a questa geograficamente complementare, hanno facoltà di richiedere al Ministero delle comunicazioni la sostituzione di detta banda con altra a 900 MHz, eventualmente disponibile, ovvero di proporre piani di riordino.

2. Il Ministero delle comunicazioni, all'esito della verifica di disponibilità di eventuale banda a 900 MHz liberata dall'utilizzo del sistema radiomobile analogico TACS o del sistema cordless CTl e delle richieste o dei piani di cui al comma 1, del presente articolo, può fissare le modalità ed il calendario per la riallocazione dei canali assegnati nelle bande a 900 MHz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, ai fini della razionalizzazione del loro utilizzo da parte degli assegnatari.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'assegnazione delle frequenze, ai fini di cui all'art. 2, non modifica la durata delle licenze dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione di ulteriori frequenze, né per l'utilizzo presente o futuro delle frequenze stesse per diverso servizio o per sistemi di terza generazione. In particolare le frequenze assegnate ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, sono utilizzabili esclusivamente per il servizio radiomobile pubblico con tecnologia GSM. L'utilizzo delle frequenze assegnate per differente scopo comporta l'immediata decadenza del provvedimento di assegnazione salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. L'Autorità si riserva di rivedere il quadro regolamentare relativo all'assegnazione delle frequenze radiomobili all'esito della verifica, da effettuarsi annualmente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del grado di sviluppo del mercato radiomobile, e di adeguare detto quadro alle disposizioni nazionali e comunitarie.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 25 settembre 2002

Il presidente: CHELI

02A11981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9808
Yen giapponese	121,84
Corona danese	7,4273
Lira Sterlina	0,62650
Corona svedese	9,0918
Franco svizzero	1,4621
Corona islandese	85,36
Corona norvegese	7,2885
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,287
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,53
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,5930
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0784
Leu romeno	32378
Tallero sloveno	228,5200
Corona slovacca	41,926
Lira turca	1612000
Dollaro australiano	1,7832
Dollaro canadese	1,5608
Dollaro di Hong Kong	7,6500
Dollaro neozelandese	2,0268
Dollaro di Singapore	1,7578
Won sudcoreano	1211,97
Rand sudafricano	10,2248

Cambi del giorno 8 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9800
Yen giapponese	121,73
Corona danese	7,4275
Lira Sterlina	0,62660
Corona svedese	9,1565
Franco svizzero	1,4671
Corona islandese	85,66
Corona norvegese	7,2760
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	30,338
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,02
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5944
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	4,0803
Leu romeno	32358
Tallero sloveno	228,4512
Corona slovacca	41,945
Lira turca	1614000
Dollaro australiano	1,7878
Dollaro canadese	1,5590
Dollaro di Hong Kong	7,6436
Dollaro neozelandese	2,0321
Dollaro di Singapore	1,7532
Won sudcoreano	1217,16
Rand sudafricano	10,2594

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12079-02A12115

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio e variazione della denominazione della specialità medicinale per uso umano «Furium».

Estratto decreto n. 418 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FURIUM con variazione della denominazione in BRACTON nelle confezioni «0,5% + 0,5% soluzione cutanea» flacone 20 ml, «0,5% + 0,5% crema» tubo 20 g e «0,5% + 0,5% polvere cutanea» flacone 20 g, precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: alchildimetilbenzilammonio cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%; N-triclorometiltio - 4 - cicloesene - 1,2 - dicarboximide;

titolare A.I.C: Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio Folli, 50, codice fiscale n. 00825120157;

confezioni autorizzate:

«0,5% + 0,5% soluzione cutanea» flacone 20 ml - A.I.C. n. 032294011 (in base 10), 0YTK3V (in base 32);

«0,5% + 0,5% «crema» tubo 20 g - A.I.C. n. 032294023 (in base 10), 0YTK47 (in base 32);

«0,5% + 0,5% polvere cutanea» flacone 20 g - A.I.C. n. 032294035 (in base 10), 0YTK4M (in base 32);

officina di produzione, confezionamento e controllo: per le forme farmaceutiche «crema» e «soluzione cutanea» l'officina di produzione è la Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6, Genova, mentre la forma «polvere cutanea» l'officina è la Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio Folli, 50;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio

della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bracco S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11857

Autorizzazione all'immissione in commercio e variazione della denominazione di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Mya».

Estratto decreto n. 419 del 3 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MYA, con variazione della denominazione in GYNINTIMO, nelle confezioni «1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 150 ml, «1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 250 ml, «1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 1 litro, «0,5% + 0,005% soluzione vaginale» flacone monodose 150 ml e «1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» bustina 15 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 12641 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

composizione: principio attivo: benzalconio cloruro e alchilisochinolina bromuro;

titolare A.I.C.: Germo S.p.a. con sede in Cormano (Milano), via Giotto, 19, codice fiscale n. 00772350153;

confezioni autorizzate:

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 150 ml - A.I.C. n. 035532011 (in base 10), 11WC7C (in base 32);

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 250 ml - A.I.C. n. 035532035 (in base 10), 11WC83 (in base 32);

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» flacone 1 litro - A.I.C. n. 035532047 (in base 10), 11WC8H (in base 32);

«0,5% + 0,005% soluzione vaginale» flacone monodose 150 ml - A.I.C. n. 035532050 (in base 10), 11WC8L (in base 32);

«1% + 0,1% concentrato per soluzione vaginale» bustina 15 ml - A.I.C. n. 035532074 (in base 10), 11WC9B (in base 32).

Officina di produzione, confezionamento e controllo Face laboratori farmaceutici S.p.a., con sede in via Albisola, 49, Genova Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della salute - valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Germo S.p.a. titolare dell'A.I.C.

02A11856

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kafenac»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 473 del 4 settembre 2002

Medicinale: KAFENAC.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 08022 Barcellona, Ronda General Mitre, 151, Spagna (ES).

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: principio attivo invariato.

Eccipienti:

da: latte magro in polvere 2,789 g, saccarina sodica 0,05 g, silice colloidale anidra 0,006 g, aroma caramello 0,050 g, aroma panna 0,050 g;

a: sorbitolo 2,639 g, saccarina sodica 0,010 g, aspartame (E-951) 0,010 g, silice colloidale anidra 0,006 g, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa) 0,018 g, titanio diossido (E-171) 0,012 g, aroma latte 0,100 g, aroma caramello 0,050 g, aroma panna 0,050 g;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031842026 - 30 bustine 100 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 031842026 - 30 bustine 100 mg varia a: «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11858

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditanrix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 478 del 4 settembre 2002

Medicinale: DITANRIX.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Biologicals S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rixensart, rue de l'Institut, 89, cap B-1330, Belgio (BE).

Variazione A.I.C.: eliminazione, aggiunta, sostituzione di uno o più eccipienti con modifica di biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la modifica richiesta relativa alla eliminazione del tiomersale come eccipiente.

Come comunicato dall'I.S.S., la ditta deve inoltre impegnarsi ad inviare, allo scadere dei tempi previsti nello studio di stabilità, i dati completi.

La modifica comporta le seguenti variazioni degli stampati:

oltre la composizione degli eccipienti, l'eliminazione dal foglio illustrativo della frase, al paragrafo effetti indesiderati:

...«questa specialità medicinale contiene sodio timerfonato come conservante e, quindi è possibile che si verifichino reazioni allergiche»... e l'eliminazione della frase al punto 4.8. del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

...«questa specialità medicinale contiene sodio timerfonato (un composto organomercuriale) come conservante e quindi possono verificarsi reazioni di sensibilizzazione (vedi sez. 4.3)»...

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020967055 - «Adulti» 1 siringa preriempita sosp. iniett. IM 1 dose 0,5 ml;

A.I.C. n. 020967067 - «Adulti» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. IM 1 dose 0,5 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «Adulti» 10 siringhe preriempite sosp. iniett. IM 1 dose 0,5 ml (A.I.C. n. 020967067), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

02A11853

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoxan Baxter»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 515 del 9 settembre 2002

Medicinale: ENDOXAN BAXTER.

Titolare A.I.C.: Baxter Oncology GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt, Daimlestrasse, 40, c.a.p. 60314, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: principio attivo invariato;

eccipienti: eliminazione del sodio cloruro;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 015628023 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile»10 flaconi;

A.I.C. n. 015628035 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 015628047 - «1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 530 del 16 settembre 2002

Medicinale: GLICEROLO.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 03428610152.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13);

1. a modifica del nome di un'officina di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029720051/G - 6 supposte AD 2,5 g;

A.I.C. n. 029720063/G - 18 supposte AD 2,5 g.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: da sodio stearato 0,25 g a sodio stearato 1925 mg - sodio bicarbonato 57,5 mg.

A.I.C. n. 029720036/G - 6 supposte BB 1,5 g;

A.I.C. n. 029720048/G - 18 supposte BB 1,5 g.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti: da sodio stearato 0,12 g a sodio stearato 96,25 mg - sodio bicarbonato 28,75 mg.

È, di conseguenza, approvata la modifica del produttore del principio attivo introducendo come ulteriori fornitori: Spiga Nord S.p.a. - via Pontevecchio, 55 - Carasco (Genova); Undesa Italia S.r.l. - via Garibaldi, 10 - Calderara di Reno (Bologna); Balestrini Chimica S.r.l. - via V. Monti, 55 - Milano.

Si precisa, inoltre, che per le supposte da 1,5 g il principio attivo glicerolo - per adeguamento al formulario nazionale - viene riportato in mg ed adeguato a 1375 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni di cui sopra di seguito indicate:

A.I.C. n. 029720036\G - «1500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 029720048\G - «1500 mg supposte» 18 supposte;

A.I.C. n. 029720051\G - «2500 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 029720063\G - «2500 mg supposte» 18 supposte.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11854

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

Comunicato di rettifica relativo al «Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione».

Al Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002), alla pag. 63, prima colonna, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'intestazione, dopo le parole «... Procedure di raffreddamento e conciliazione.», vanno aggiunte le seguenti parole: «Valutato idoneo con deliberazione n. 02/136 del 4 luglio 2002 (Le clausole valutate come non idonee sono inserite fra parentesi quadra ed in **neretto**)»;

alla pag. 63, prima colonna, art. 2, comma 2, lettera *a*-1), le seguenti parole: «... (per tali prestazioni è previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente)», sono sostituite con: «[**per tali prestazioni è previsto il passaggio alla c.d. assistenza indiretta, consistente nell'erogazione a pagamento con successivo rimborso all'utenza da parte della ASL competente**]»;

alla pag. 63, seconda colonna, art. 4, comma 3, lettera *c)*, le seguenti parole: «... (Anche in questo caso è previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilità di erogazione da parte del medico della totalità delle prestazioni)», sono sostituite con: «[**Anche in questo caso è previsto il passaggio all'assistenza indiretta, con possibilità di erogazione da parte del medico della totalità delle prestazioni**]»;

alla pag. 64, seconda colonna, art. 5, comma 10, le seguenti parole: «.... Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b*-1), la F.I.M.M.G. intraprenderà azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi.», sono sostituite con:«[**Per il solo comparto dell'assistenza primaria, solo nel caso di assistenza in forma indiretta, di cui all'art. 3, comma 4, lettera *b*-1), la F.I.M.M.G. intraprenderà azioni unilaterali di tutela della categoria dopo dieci giorni lavorativi**]».

02A11980

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651237/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 9 *

€ 0,77